



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 95

IN DATA 29-05-2025

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI TRATTATIVA PER IL RINNOVO DELL'ACCORDO
INTEGRATIVO REGIONALE IN RECEPIMENTO DELL'ACN 04 APRILE 2024**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE PER LA SALUTE

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale *"organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali"* (cfr. pag. 11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali *"ordinanze emergenziali statali in deroga"* ossia *"misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"* (cfr. pag. 11 della sentenza); interpretato l'art. 2, comma 83, della L. n. 191/2009 e l'art. 1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che *"fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile"* (cfr. pag. 11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: *"primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente"*;

RICHIAMATO l'art 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, N. 421"*, e ss.mm.ii." che recita *"il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, N. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale"*;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 27.07.2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007 - Supplemento Ordinario n. 2 – recante *"Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e succ. modd. ed integrazioni - art. 17 - comma 2 lett. c). Deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 27/02/2007"*

"Accordo decentrato Regionale" - art.21 - comma 2" che ha approvato l'Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei MMG del 23.3.2005, ai sensi dell'art 8 D. Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per i Medici di Medicina Generale– 2019-2021, sottoscritto il 04.04.2024 recante "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2019-2021";

DATO ATTO che l'ACN in parola al comma 4 dell'art. 3 stabilisce che:

- Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dallo stesso ACN
- Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN si impegnano a definire gli AIR finalizzando gli stessi alle esigenze assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la definizione di indicatori di performance, di processo e di risultato su obiettivi di salute dei cittadini tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in attuazione degli obiettivi prioritari declinati all'art. 4 dello stesso ACN;

PRESO ATTO, altresì che l'articolo 15 dell'accordo *de quo* prevede

- al comma 3 che *"le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali"*;
- al comma 5 che *"I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. L'Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti"*;

RICHIAMATA la dichiarazione al verbale n. 1 dello stesso ACN che stabilisce che *"Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un'unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento"*;

PRESO ATTO che nella riunione del "Comitato permanente regionale per i rapporti con i Medici di Medicina Generale" del 04 marzo 2025 la Struttura commissariale, di concerto con la Direzione Generale per la Salute, ha condiviso con le Organizzazioni Sindacali intervenute la necessità di avviare le trattative per la definizione del successivo Accordo Integrativo Regionale;

CONSIDERATO che, dovendo procedere alla costituzione del Tavolo di contrattazione regionale per la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale dei Medici di Medicina Generale, la Direzione Generale per la Salute, con nota prot. 70805 del 13 maggio 2025, recante *"Richiesta nominativi dei rappresentanti sindacali per la costituzione del Tavolo di Contrattazione Regionale"*, ha comunicato alle OO.SS i dati sulla consistenza associativa regionale, definendo, altresì, i criteri di assegnazione delle delegazioni trattanti, richiedendo i nominativi dei componenti;

RILEVATO che sono pervenute alla Regione le seguenti designazioni da parte sindacale per i nominativi dei componenti delle delegazioni:

- SNAMI, con nota acquisita al prot. reg. n. 75738 del 22.05.2025
- FIMMG, con nota acquisita al prot. reg. n. 72834 del 16.05.2025
- FMT, con nota acquisita al prot. reg. n. 73984 del 20.05.2025
- SMI, con nota acquisita al prot. reg. n. 73870 del 20.05.2025

CONSIDERATO che, facendo seguito alle note richiamate al punto precedente, è necessario dover designare come **componenti di diritto di parte sindacale**, per le rispettive OOSS, i seguenti nominativi

Per SNAMI - ex prot. reg. 75738/25
Dott. Federico Di Renzo
Dott.ssa Maria Grazia D'Amico
Dott.ssa Antonia De Socio
Dott. Gianmarco D'Imperio

<i>Per FIMMG - ex prot. reg. 72834/25</i>
Dott. Cesare Mariotti
Dott. Giovanni Catena
Dott. Carmine Cecola
<i>Per FMT - ex prot. reg. 73984/25</i>
Dott. Ernesto La Vecchia
Dott.ssa Giovanna Pasquariello
<i>Per SMI - ex prot. reg. 73870/25</i>
Dott. Giovanni Passarelli

CONSIDERATO di dover designare, altresì, le seguenti **figure di parte pubblica** per il tavolo di contrattazione regionale per la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale dei Medici di Medicina Generale:

<i>Per Regione Molise</i>
Direttore Generale per la Salute
Direttore Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM
Direttore Servizio Controllo Di Gestione e Flussi Informativi
Direttore Servizio Programmazione della Rete Ospedaliera e dell'assistenza Specialistica Ambulatoriale
Direttore Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttore Servizio Programmazione Economico Finanziaria del Ssr
Direttore Servizio Supporto al Direttore Generale per la Salute
Direttore Servizio Politica del Farmaco, Protesica, Integrativa, Cure all'estero, Indennizzi, Registro Blsd
<i>Per A.S.Re.M.</i>
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Dirigente S.C. Integrazione Ospedale-Territorio
Dirigente Analista Informatico

DATO ATTO che l'oggetto del presente Decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto i. *"adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale"* della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023.

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa.

DECRETA

Art. 1

1. È costituito il Tavolo di Trattative per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale ex art. 15 comma 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 04 aprile 2024.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti della parte pubblica e sindacale, come di seguito specificato.

- **Parte pubblica**

<i>Per Regione Molise</i>
Direttore Generale per la Salute
Direttore Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM
Direttore Servizio Controllo Di Gestione e Flussi Informativi
Direttore Servizio Programmazione della Rete Ospedaliera e dell'assistenza Specialistica Ambulatoriale
Direttore Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttore Servizio Programmazione Economico Finanziaria del Ssr
Direttore Servizio Supporto al Direttore Generale per la Salute
Direttore Servizio Politica del Farmaco, Protesica, Integrativa, Cure all'estero, Indennizzi, Registro Blsd
<i>Per A.S.Re.M.</i>
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Dirigente S.C. Integrazione Ospedale-Territorio
Dirigente Analista Informatico

- **Parte sindacale**

<i>Per SNAMI - ex prot. reg. 75738/25</i>
Dott. Federico Di Renzo
Dott.ssa Maria Grazia D'Amico
Dott.ssa Antonia De Socio
Dott. Gianmarco D'Imperio
<i>Per FIMMG - ex prot. reg. 72834/25</i>
Dott. Cesare Mariotti
Dott. Giovanni Catena
Dott. Carmine Cecola
<i>Per FMT - ex prot. reg. 73984/25</i>
Dott. Ernesto La Vecchia
Dott.ssa Giovanna Pasquariello
<i>Per SMI - ex prot. reg. 73870/25</i>
Dott. Giovanni Passarelli

Art. 2

In caso di improvvisa indisponibilità di un membro indicato nei commi 2 e 3 di cui all'art. 1, sarà possibile la sostituzione previa presentazione di apposita delega.

Art. 3

A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.

Art. 4

Il presente atto è assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ne è disposta la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82